

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

AVVISO

per la presentazione di candidature inerenti la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Programma 2024 - 2026

1. FINALITÀ.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. DURATA DELL'INCARICO	8
4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI.....	8
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	10
6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE	11
7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE.....	13
8. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE	20
9. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE.....	21
10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ	22
11. TRATTAMENTO DEI DATI.....	23
12. ELEMENTI INFORMATIVI	24
13. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO.....	24
14. DISPOSIZIONI FINALI.....	24

1. FINALITÀ

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio, attraverso il presente Avviso, intende individuare un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale:
 - a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e di eventuali altri percorsi formativi previsti dal documento "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali", nella versione nel tempo vigente, di seguito Linee Guida leFP;
 - b) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - c) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, nella versione nel tempo vigente, e degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - d) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nella promozione e attuazione del servizio di cui alle Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) nella versione nel tempo vigente;
 - e) delle attività di coordinamento amministrativo relativo alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di leFP quali ad esempio, interventi di sostegno alla partecipazione di soggetti svantaggiati, fornitura di vitto o convitto, interventi di sostegno alle spese di trasporto.
2. Il presente Avviso non riguarda l'attivazione di percorsi formativi rivolti ad un'utenza composta esclusivamente da persone in situazione di svantaggio.
3. Il presente Avviso non riguarda l'attivazione di percorsi formativi di leFP di natura sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61.
4. Attraverso l'individuazione di un unico soggetto si intende:
 - a) dare stabilità, certezza e visibilità all'offerta formativa di leFP di competenza regionale rivolta a giovani di età inferiore a 18 anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica e di un diploma professionale o di crediti per il loro conseguimento;
 - b) favorire possibili significative economie di scala nei processi gestionali;
 - c) attivare un più stretto collegamento con il sistema regionale del lavoro e delle imprese in modo tale da tradurre i fabbisogni ivi espressi in risposte formative adeguate, puntuali e flessibili;

- d) consolidare le forme di integrazione con il sistema scolastico con particolare riferimento ai percorsi di leFP attivati dagli Istituti scolastici in regime di sussidiarietà ed alla conseguente necessità da un lato, di assicurare all'interno di tali percorsi il raggiungimento da parte degli allievi degli standard formativi previsti dall'ordinamento regionale, dall'altro, di prevedere azioni di formazione congiunta dei docenti e dei formatori;
 - e) favorire la flessibilità curricolare dei percorsi formativi attraverso l'adozione di un impianto metodologico condiviso che consenta anche lo sviluppo di forme sempre più generalizzate di personalizzazione dei curricula;
 - f) attivare meccanismi di semplificazione delle prassi amministrative;
 - g) favorire in maniera sistematica la promozione, lo sviluppo e l'implementazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei processi formativi;
 - h) favorire la realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze attraverso l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni in linea con le previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e di azioni specifiche di formazione degli operatori coinvolti nel processo certificativo.
5. Il presente Avviso opera nell'ambito di Programmi specifici, a valere sul PR FSE+ 2021/2027 previsti nei documenti "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO annualità varie" da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Nell'ambito della programmazione 2021-2027, con riguardo al Programma Regionale FSE Plus 2021/2027 e nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), si applicano i Criteri di selezione delle operazioni previsti dal Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.
2. In ordine agli adempimenti afferenti alla trasparenza dell'attuazione ed alla comunicazione, in continuità con il ciclo programmatico 2014-2020, i beneficiari delle operazioni avviate con il presente Avviso riconoscono il sostegno fornito all'operazione e sono responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 47 e dall'art. 50, c. 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060, del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione ivi contenuti, laddove pertinenti, comprese le caratteristiche tecniche previste dall'allegato IX del medesimo regolamento.
3. In quanto coerenti con il nuovo contesto normativo relativo al periodo FSE+ 2021-2027 e con il Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al

finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060” sopra richiamato, restano validi e quindi applicabili, per tutta la durata della fase transitoria e sino all’approvazione della nuova normativa/disposizioni attuative regionali a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, il Regolamento FSE – Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, emanato con DPR n. 203/Pres/2018 e ss.mm.) e le Linee guida regionali adottati per la gestione del POR FSE 2014 – 2020.

4. In virtù della positiva valutazione circa la coerenza e la correttezza dell’impianto e l’applicabilità delle procedure alle misure previste dal presente Avviso, resta valido per tutta la durata della fase transitoria, il Si.Ge.Co adottato per il POR FSE 2014-2020, sino alla definizione ed approvazione del nuovo Si.Ge.Co, per la gestione delle operazioni a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, secondo modalità e tempistiche previste all’art. 69 comma 11 del Reg. (UE) 2021/1060.

Disposizioni inerenti al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

a) Normativa e atti UE

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Regionale (PR) FSE+ 2021/2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione Europea C(2022)5945 final del 11 agosto 2022.

b) Normativa nazionale e regionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” con particolare riferimento all’art. 36-bis “Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+”;

- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e ss.mm.ii.;
- Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), emanato con D.P.Reg. 40/Pres. del 28 febbraio 2023, di seguito Regolamento Accreditamento.

c) Atti regionali

- Delibera della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 ad oggetto “Programma Regionale FSE+ 2021-27 (PR) del Friuli Venezia Giulia. Adozione definitiva”;
- Documenti annuali di programmazione del PR FSE+ denominati “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” e approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- Documento “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento “PR FSE+. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 marzo 2023;
- Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 15149/GRFVG del 30/09/2022 recante “POR FSE 2014/2020. Documento Sistema di gestione e controllo – Si.Ge.Co”. Modifica al documento approvato con decreto n. 7585 del 20.07.2021”;
- Documento “Linee guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA”, Modifica al documento approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29/06/2018, approvato con decreto n. 15148/GRFVG del 30/09/2022, di seguito denominato Linee guida SRA;
- Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027, di seguito Metodologia;

- “Manuale dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo”, aggiornato con Decreto n. 27747 del 30/11/2022.

d) Altri atti e normative specifiche

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di leFP ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 18 dicembre 2019;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2022 “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- Documento “Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” che definiscono in particolare i requisiti richiesti ai docenti impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 23 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 8 aprile 2016;
- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati”, nel tempo vigente, attualmente approvato con decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2022;

- Documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione giugno 2022”, nel tempo vigente, attualmente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 23 giugno 2022;
 - Documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” nel tempo vigente, attualmente, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno così come integrato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1230 del 26 agosto 2022;
 - Documento “LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020;
 - Documento “Apprendiamo @ Lavoriamo in FVG – Piano per l’apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1422 del 17 settembre 2021;
5. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nel presente Avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi di leFP da avviare negli anni 2024/25, 2025/26, 2026/27, con l'obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi pluriennali approvati in costanza di incarico.
2. L'incarico non comprende l'organizzazione e la gestione delle II e III annualità di percorsi triennali o quadriennali di leFP e delle IV annualità relative ai percorsi quadriennali di leFP avviate negli anni formativi precedenti.

4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature Associazioni Temporanee tra soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale ed in particolare, per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), anche l'erogazione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino al diciottesimo anno di età.
2. Non possono far parte della candidatura soggetti pubblici o privati configurabili come Istituti scolastici in quanto destinatari di specifico provvedimento di programmazione concernente l'offerta regionale sussidiaria di leFP.

3. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al comma 1 può candidarsi come partecipante nell'ambito di una sola Associazione Temporanea.
4. L'Associazione Temporanea deve essere costituita da soggetti che hanno complessivamente maturato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 esperienze formative nelle seguenti settori economico professionali previsti dal Repertorio delle qualificazioni regionali:
 - Agricoltura, silvicoltura e pesca
 - Produzioni alimentari
 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
 - Legno ed arredo
 - Edilizia
 - Stampa ed editoria
 - Trasporti e logistica
 - Servizi di distribuzione commerciale
 - Servizi digitali
 - Servizi di public utilities
 - Servizi turistici
 - Servizi alla persona
 - Area comune
5. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente allegare la manifestazione dell'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea, ad avvenuta approvazione della candidatura. Quest'ultima deve contenere la puntuale indicazione del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati.
6. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia A. – Obbligo formativo e nel settore coerente con l'attività stessa. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
7. L'Associazione Temporanea ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve garantire complessivamente un numero minimo di sedi coerentemente accreditate, come di seguito indicato:
 - provincia di Trieste: almeno tre sedi;
 - provincia di Gorizia: almeno due sedi;
 - provincia di Pordenone: almeno tre sedi;
 - provincia di Udine: almeno quattro sedi.

L'Associazione Temporanea deve altresì garantire la disponibilità di ulteriori sedi coerentemente accreditate, rispetto alla disponibilità dichiarata al momento della candidatura, qualora contingenti necessità formative lo richiedano.

8. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia C. – Formazione continua e permanente. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
9. L'Associazione Temporanea selezionata assume la denominazione di soggetto attuatore delle attività promosse dal presente Avviso e di beneficiario, così come definito dall'articolo 2, comma 9, del Reg. 2021/1060. Specifici diritti e obblighi in merito al quadro di riferimento, dato dall'adozione di atti amministrativi da parte del Servizio, nel quale opera il soggetto attuatore saranno inoltre riportati nelle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ai fini della presentazione delle candidature è necessario inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
 - a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori) *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
 - b) formulario per la presentazione delle candidature, debitamente compilato sulla base del modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori) *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
 - c) manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea di cui all'articolo 4, comma 5;
 - d) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
 - e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere sottoscritta con firma autografa o, in alternativa, con firma elettronica qualificata, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui

all'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (allegare delega esplicita). Qualora i sopracitati documenti siano sottoscritti con firme autografe è necessario allegare la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori nella sezione Bandi e avvisi.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed entro¹ le ore 12.00 del **5 settembre 2023**. Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.

4. La PEC di cui al comma 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

"Avviso pubblico per la presentazione delle candidature leFP. TRIESTE SF"

Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1. Fermo restando quanto previsto dal formulario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le candidature devono:
 - a) dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto;
 - b) prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno i seguenti organi che si caratterizzano come funzionali rispetto sia alla pluralità delle azioni promosse, sia alla garanzia dell'omogeneità organizzativa e dell'adozione di standard minimi riferiti a tutte le attività attivate:
 - 1) Comitato di pilotaggio

¹ Data e orario di spedizione della trasmissione telematica.

(è composto dai rappresentanti legali degli enti formativi facenti parte l'Associazione Temporanea; sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative)

Il comitato di pilotaggio nomina tre rappresentanti, indicati nella proposta di candidatura, i quali si relazioneranno con il Servizio per gli aspetti di carattere generale.

2) Direzione progettazione e realizzazione

(cura e coordina tutti gli aspetti legati alla progettazione e allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi; cura la promozione e l'attuazione delle metodologie didattiche; garantisce il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le aree professionali previste dal presente Avviso; cura la programmazione e gestione didattica delle attività formative)

Coordina le attività di elaborazione e di standardizzazione delle prove finali dei percorsi formativi in collaborazione con la direzione di cui al numero 3).

3) Direzione sviluppo e aggiornamento repertorio delle qualificazioni regionali

(cura e coordina tutti gli aspetti legati alle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali e degli standard di cui alle Linee Guida leFP)

Collabora con la direzione di cui al numero 2) per le attività di elaborazione e di standardizzazione delle prove finali dei percorsi formativi.

4) Direzione del controllo e del monitoraggio

(si occupa della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia; elabora periodicamente rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dal Servizio)

5) Direzione amministrativa e della rendicontazione

(cura gli aspetti di gestione amministrativa e predispone sulla base delle indicazioni regionali i documenti rendicontali)

6) Direzione della promozione

(cura gli aspetti relativi alla promozione dell'offerta formativa, dell'orientamento e dei rapporti con l'utenza, in particolare, nei confronti degli allievi e delle famiglie).

2. Per ciascuno degli organi funzionali citati di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6) deve essere prevista l'indicazione di un referente, in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
3. I referenti dell'Associazione Temporanea prescelta partecipano, su invito del Servizio, agli incontri dei tavoli tecnici internazionali, nazionali e regionali in materia, si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza e diffondono all'interno della compagine le informazioni e le decisioni adottate dagli uffici regionali per le parti di competenza. Tenuto conto dell'importanza

dei compiti affidati a tali figure professionali, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere i requisiti di esperienza di cui al comma 2. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata al Servizio per la conseguente autorizzazione, allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al comma 2.

7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologia secondo una procedura valutativa delle candidature articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
 - a. fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
 - b. fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

	Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	• Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 5, comma 3
2	Rispetto delle modalità di presentazione	• Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura previste all'articolo 5, comma 3
3	Correttezza e completezza della documentazione	• Mancato utilizzo della domanda di presentazione della candidatura prevista all'articolo 5, comma 1, lettera a) • Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) • Mancata presentazione della manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea prevista all'articolo 5, comma 1, lettera c) e comprensiva di tutti gli elementi richiesti (articolo 4, comma 5) • Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà (articolo 5, comma 2)
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	• Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 1, 2 e 3

	Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
		Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui all'articolo 5, comma 2
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	- Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) (<i>per i soggetti non ancora accreditati</i>) - Mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa, degli organi richiesti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) - Mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, comma 3

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA:
- per i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
 - per i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito;
 - per i soggetti pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.
4. Con riferimento alla procedura di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.3 del documento Metodologia, ai fini della selezione delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio

Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sotto criterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

5. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio in data successiva al termine per la presentazione delle candidature. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. Punteggio massimo: 15 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
A1. Modalità di organizzazione e gestione dell'Associazione Temporanea	1. <i>Completezza della composizione del raggruppamento e grado di adeguatezza dei referenti previsti per ciascun organo funzionale (art. 6)</i>	0,8	4
	2. <i>Grado di esaustività della descrizione delle modalità di organizzazione e gestione finalizzate a garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse e ad attivare un'ottimale sinergia e collaborazione tra tutti i singoli componenti l'Associazione Temporanea (art. 1, comma 4)</i>	1,2	6
A2. Disponibilità di locali (aule e laboratori)	<i>Numero di locali (aule e laboratori) che si intendono mettere a disposizione per le attività formative suddivise per provincia e per singolo componente l'Associazione Temporanea</i>	1	5

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche Punteggio massimo: 12 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
B1. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea in termini di esperienza formativa	<i>Numero di operazioni realizzate nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 da ciascun componente l'Associazione Temporanea nelle Aree professionali di cui all'articolo 4, comma 4, relativamente ai percorsi di leFP e di QA (Qualificazione abbreviata)</i>	0,8	4
B2. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori delle qualificazioni regionali	<i>Pertinenza e rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori delle qualificazioni regionali</i>	0,4	2
B3. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e nell'ambito del servizio di identificazione, validazione e certificazione delle competenze	<i>Rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e nell'ambito delle attività di identificazione, validazione e certificazione delle competenze</i>	0,4	2
B4. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle ulteriori professionalità messe a disposizione per le attività previste	<i>Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle ulteriori professionalità messe a disposizione degli organi di cui all'articolo 6.</i>	0,8	4

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività Punteggio massimo: 22 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
C1. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera a)	1. Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività della predisposizione di una strategia finalizzata alla modellizzazione delle fasi di accoglimento/gestione dell'allievo, di valutazione degli apprendimenti e di accompagnamento all'inserimento lavorativo, con l'obiettivo di definire prassi operative omogenee e condivise tra i componenti l'ATI su tutto il territorio regionale	1	5
	2. Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma riferito agli interventi di recupero o integrazione delle competenze (LARSA) previsti	0,4	2
	3. Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma riferito alle modalità di realizzazione della formazione a distanza	0,4	2
C2. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera c)	Articolazione, accuratezza ed esaustività del programma proposto riferito allo sviluppo e aggiornamento del repertorio delle qualificazioni regionali	0,8	4
C3. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d)	Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma proposto riferito allo sviluppo e alla realizzazione di un'offerta di formazione a docenti, formatori, coordinatori e tutor e agli operatori della certificazione delle competenze	0,4	2

C4. Rappresentazione della WBS (Work Breakdown Structure) della proposta progettuale complessiva	<i>Rappresentazione sintetica della proposta progettuale complessiva utilizzando lo schema WBS con fasi e relative attività rispetto agli obiettivi generali e specifici</i>	0,2	1
C5. Modalità di raccordo con il sistema produttivo regionale e di individuazione e selezione delle imprese ai fini dell'attività di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato	<i>Descrizione delle modalità di interazione con il sistema produttivo regionale nonché delle modalità di selezione delle imprese con particolare riferimento alla capacità formativa e ai requisiti di sicurezza nei confronti degli allievi ospitati</i>	0,8	4
C6. Modalità di promozione dell'offerta formativa e di relazione con l'utenza di riferimento	<i>Descrizione esaustiva delle azioni e degli strumenti che si intendono utilizzare per la promozione dell'offerta formativa e la relazione con l'utenza</i>	0,4	2

Criterio di selezione: D. Coerenza con i principi orizzontali del PR

Punteggio massimo: 1 punto

Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
D1. Coerenza con i principi orizzontali del PR	<i>Articolazione, accuratezza ed esaustività della descrizione delle iniziative messe in atto per favorire:</i> ▪ <i>l'accessibilità per le persone con disabilità,</i> ▪ <i>la parità di genere e la non discriminazione,</i> ▪ <i>il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</i> ▪ <i>lo sviluppo sostenibile e la politica dell'Unione europea in materia ambientale.</i>	0,2	1

6. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al comma 5, con esclusione di quelli di cui ai sotto criteri A2, B1 si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

7. La scala di giudizio riferita al sotto criterio A2. della Tabella di cui al comma 5, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	501 o più locali
4 punti	Da 401 a 500 locali
3 punti	Da 301 a 400 locali
2 punti	Da 201 a 300 locali
1 punto	Fino a 200 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

8. La scala di giudizio riferita al sotto criterio B1. della Tabella di cui al comma 5, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	1101 o più operazioni
4 punti	Da 901 a 1100 operazioni
3 punti	Da 701 a 900 operazioni
2 punti	Da 501 a 700 operazioni
1 punto	Fino a 500 operazioni

In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti**.

9. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sotto criterio B1. vengono prese in considerazione, dal sistema informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento da ciascun componente la costituenda Associazione Temporanea, sia che abbia realizzato tali operazioni singolarmente, sia in quanto appartenente a un'Associazione Temporanea o ad altre forme associative. L'attribuzione del punteggio a ciascun componente fa esclusivo riferimento alla sede di svolgimento dell'operazione indicata come principale nel sistema informativo regionale. In caso di soggetti non ancora accreditati viene considerato il valore medio della somma del numero di operazioni degli altri componenti l'Associazione Temporanea. Nel caso di Associazione Temporanea composta solo da soggetti non ancora accreditati vengono attribuiti 3 punti della scala di giudizio.
10. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.
11. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.
12. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.
13. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3.2 del documento Metodologie, si prescinde dall'utilizzo del criterio "Congruenza finanziaria", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.
14. Le candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.
15. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

8. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La fase di selezione si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione, con il quale si approva:

- a) la graduatoria delle candidature approvate che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 7, comma 11; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso;
 - b) l'elenco delle candidature non approvate;
 - c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.
3. L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea che deve intervenire **entro 60 giorni** dalla pubblicazione nel BUR dell'approvazione della graduatoria.

9. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore si impegna per tutta la durata dell'incarico a:
- a) promuovere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) alla normativa relativa al diritto/dovere di istruzione e formazione e all'obbligo di istruzione ed alle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale;
 - b) attivare in ciascuna provincia della Regione percorsi formativi di leFP afferenti profili professionali coerenti con le analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali;
 - c) garantire la disponibilità di un numero adeguato di ambienti accreditati in rapporto al volume di attività formative previste.
2. Il soggetto attuatore si impegna inoltre a inviare al Servizio **entro 30 giorni** dalla formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea copia del regolamento interno sottoscritto da tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione Temporanea e relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci.
3. Il soggetto attuatore assume la responsabilità:
- a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e degli altri percorsi formativi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale vigente, attualmente definito dal documento Linee Guida leFP;

- b) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - c) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo del suo caricamento nei database regionale e nazionale secondo le specifiche tecniche e informatiche definite dalla Regione, e dell'aggiornamento e manutenzione degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - d) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione delle competenze;
 - e) delle attività di coordinamento amministrativo relative alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di leFP;
 - f) della gestione amministrativa e contabile delle attività promosse nell'ambito del presente Avviso nei confronti della Regione;
 - g) della promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc.) dell'offerta formativa attraverso anche l'istituzione di più sportelli informativi;
 - h) della promozione di specifiche attività di orientamento di concerto con i competenti uffici regionali in materia;
 - i) della predisposizione di una strategia finalizzata alla modellizzazione delle fasi di accogliimento/gestione dell'allievo, di valutazione degli apprendimenti e di accompagnamento all'inserimento lavorativo finalizzata a definire prassi operative omogenee su tutto il territorio regionale.
4. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al presente articolo il Servizio si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di leFP sono finanziate nei limiti previsti dalle risorse disponibili negli anni formativi oggetto di intervento. Si fa pertanto riserva di rideterminare l'entità dell'attività realizzabile in ciascun anno formativo sulla base dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari disponibili nel periodo interessato.
- Per quanto concerne le attività formative relative a percorsi di leFP, funzionali al conseguimento da parte degli allievi di qualifiche e diplomi professionali, il finanziamento annuo si determina, in via previsionale, sulla base del parametro vigente tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida leFP relativamente alla durata dei percorsi attivati.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), riferite agli altri percorsi formativi previsti dal documento Linee Guida leFP, e lettere b), c), d) ed e) possono essere finanziate nell'ambito del PR FSE+ ed evidenziate nei documenti annuali di programmazione.

11. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:
 - rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - accessibilità per le persone con disabilità, per cui deve essere garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD);
 - promozione della parità tra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione nella prospettiva di genere;
 - prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, tenendo conto del principio del DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal d.lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contributivi.

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
- il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

13. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Formazione, attualmente la dott.ssa Raffaella Pengue (040 3775298 – raffaella.pengue@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile dell'istruttoria e la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è il titolare della Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di standard di competenze e di profili professionali, attualmente il dott. Fulvio Fabris (040 3775010, fulvio.fabris@regione.fvg.it).

14. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
 - a) le proposte di candidatura devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed entro le ore 12.00 del **5 settembre 2023**;
 - b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
 - c) le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3.

15. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo

di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta.

2. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni. Con tali Direttive si provvederà a disciplinare le modalità e i termini di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni, anche con riferimento all'inquadramento delle operazioni stesse nel sistema di monitoraggio ed alla relativa documentazione; con le medesime Direttive si provvederà a dare indicazioni in merito ai destinatari delle operazioni, alle risorse e gestione finanziaria, ai termini di esecuzione, ai principi orizzontali, ai termini per la rendicontazione e ai requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilità, nonché le indicazioni sull'utilizzo dei sistemi informativi regionali.